

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE**

DECRETO 17 marzo 2004.

Riconoscimento di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante dell'immobile denominato "Palazzo delle Finanze", sito nel comune di Catania.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED EDUCAZIONE
PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Vista la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania ai sensi dell'art. 7 del testo unico, nei confronti dell'avente diritto;

Vista la proposta di vincolo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania e la relazione tecnica allegata come parte integrante al presente decreto;

Considerato che l'immobile denominato "Palazzo delle Finanze" (ex convento S. Maria di Novaluce), sito nel comune di Catania, in piazza V. Bellini e via Teatro Massimo n. 44, identificata in catasto al foglio n. 69, particella n. 8244, del suddetto comune, come evidenziato con perimetrazione verde nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 e dell'art. 2 della legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977, in quanto costituisce pregevole testimonianza di architettura conventuale riutilizzata e completata come edificio pubblico nel primo novecento (Palazzo delle Finanze);

Rilevato che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per se elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetto immobile;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al testo unico n. 490/99 e della legge regionale n. 80/77 l'immobile sopra descritto, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, l'interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante dell'immobile denominato "Palazzo delle Finanze" (ex convento di S. Maria di Novaluce), sito nel comune di Catania, in piazza V. Bellini e via Teatro Massimo n. 44, identificato in catasto al foglio n. 69, particella n. 8244, come evidenziato con perimetrazione verde nell'allegata planimetria, in quanto individuato fra i beni elencati all'art. 2, comma 1, lett. a), del testo unico medesimo ed all'art. 2 della legge regionale n. 80/77, e pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

Art. 2

In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1, senza l'autorizzazione prescritta dal combinato-disposto degli artt. 21, 22 e 23 del testo unico n. 490/99. E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sullo stesso al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del testo unico n. 490/99.

Art. 3

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel testo unico n. 490/99.

Art. 4

La relazione tecnica, la planimetria e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Catania, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 8 del testo unico (decreto legislativo n. 490/99), sarà notificato all'avente diritto e quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al comune di Catania, al Centro regionale per l'inventario e la catalogazione ed al Ministero per beni e le attività culturali. Altresì, il presente provvedimento sarà pubblicato, con esclusione dei relativi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché sul sito web della Regione siciliana, dipartimento beni culturali ed ambientali ed educazione permanente www.regione.sicilia.it/beni-culturali.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

Palermo, 17 marzo 2004.

FAVARA